

CAPITOLO I.

Le conversioni italiane dal 1872 al 1903.

2. Legge 19 aprile 1872, n. 795, per la conversione del prestito nazionale. — 3. Risultati sommari della conversione del prestito nazionale. — 4. La legge di conversione 8 marzo 1874. — 5. Lo scopo della legge del 1874. — 6. Effetti della conversione. — 7. Titoli convertiti. — 8. Risultati della legge di conversione 8 marzo 1874. — 9. Conversione delle obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane. — 10. Conversione per la legge 22 luglio 1894. — 11. Conversione per la legge 1895. — 12. Carattere speciale della legge 1895. — 13. Conversione per la legge 12 giugno 1902. — 14. Sulle nuove forme di conversione della legge 1902. — 15. Risultati delle conversioni autorizzate colla legge 12 giugno 1902. — 16. Risultati delle conversioni autorizzate dalle leggi dal 1874 al 1902. — 17. La conversione del $4\frac{1}{2}$ per cento nel dicembre 1903. — 18. Legge 18 dicembre 1903, n. 483, che autorizza la conversione del consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento in $3\frac{1}{2}$ per cento. — 19. Regio decreto che disciplina la conversione del consolidato $4\frac{1}{2}$ in consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento. — 20. Effetti della conversione del $4\frac{1}{2}$ per cento.

§ 2. *Legge 19 aprile 1872, n. 795, per la conversione del prestito nazionale.* — Col regio decreto legislativo 26 luglio 1866, n. 3308, venne creato *un prestito obbligatorio nazionale* per far fronte, assieme ad altri provvedimenti, alle spese della guerra contro l'Austria. Tale prestito per la somma di lire 350 milioni venne « ripartito per provincia e quindi fra i comuni isolati ed i consorzi istituiti per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile in ragione della somma totale che in ciascun comune o consorzio danno i redditi di ricchezza mobile congiunti alle rendite dei fabbricati ed alle rendite prediali; — nei redditi di ricchezza mobile non erano compresi quelli che non superavano le lire 250 ». La estinzione del prestito doveva avvenire in 10 anni a partire dal 1° ottobre 1870; a tal uopo veniva stanziata in bilancio una somma eguale al 6% sul capitale del

prestito, della quale il 3 % per interessi, l'1 % per ammortamento. Il prestito portava, per i primi sette semestri, premi semestrali, uno da lire 100.000, due da lire 50.000, quaranta da lire 3.000, cento da lire 1.000, duecento da lire 500 e tanti premi da lire 100 quanti se ne richiedevano per compiere la somma a cui ammontava la metà dell'1 % sull'intero valore nominale del prestito; dopo i primi sette semestri la quantità dei premi da lire 100 doveva corrispondere, nell'insieme dei venti semestri, a quella somma che avrebbe fatto la metà dell'1 % sulle somme nominali del prestito a scalare.

Il 14 marzo 1872 il Governo stipulava colla Banca Nazionale del Regno una convenzione per vari provvedimenti finanziari, tra cui quello della assunzione del *prestito nazionale*; tale convenzione fu approvata colla legge 14 aprile 1872, n. 759; la Banca si assumeva l'obbligo di fornire al Governo, a cominciare dal semestre che scadeva il 1° aprile 1872, i fondi occorrenti per gli interessi e per l'ammortamento del prestito nazionale, di cui il servizio continuava ad esser fatto dalla Amministrazione del debito pubblico; i premi rimanevano a carico dello Stato; in corrispettivo dell'obbligo assunto dalla Banca, il Governo cedeva alla Banca medesima una rendita consolidata 3 %, con decorrenza dal 1° luglio 1871, di lire 19.074.528, la quale, in ragione del 3,40 per ogni 100 lire di capitale, corrispondeva al capitale nominale del prestito nazionale di lire 353.232.000; tale rendita veniva consegnata alla Banca a mano a mano che essa consegnava al Governo per essere annullate le obbligazioni del prestito nazionale riscattate.

La stessa convenzione all'articolo 16 dice che è riservata fino al 15 aprile 1872 (termine che fu poi prorogato a

tutto il 31 luglio) ai portatori delle obbligazioni del prestito nazionale la facoltà di domandare agli Stabilimenti della Banca la conversione dei loro titoli ancora muniti della cedola scadente al 1° aprile 1872, in rendita consolidata 3^o „, con decorrenza dal 1° luglio 1871 ed in ragione di lire 3,40 per ogni 100 lire di valore nominale originario.

§ 3. *Risultati sommari della conversione del prestito nazionale.* — Sebbene questa conversione abbia un carattere tutto speciale che la allontana troppo da quelle tipiche di cui principalmente qui si vuol trattare, se ne danno le risultanze.

Come si è visto dal paragrafo precedente, lo Stato aveva iscritta nel Gran Libro del debito pubblico una rendita di consolidato 3^o „ lordo di lire 19.074.528 che avrebbe consegnata alla Banca Nazionale a mano a mano che essa avesse consegnate le obbligazioni del prestito nazionale in ragione di lire 3,40 per ogni 100 lire di capitale nominale del prestito stesso; ed i portatori erano autorizzati a fare detto cambio presso gli Stabilimenti della Banca stessa entro il 31 luglio 1872. Le domande fatte entro quella data asciesero solo alla somma di lire 14.313.400 di capitale nominale del prestito, le quali vennero convertite in lire 777.474,20 di rendita consolidata 3^o „. La differenza nel ragguaglio del prestito colla rendita dipende dalla compra e vendita delle frazioni di consolidato provenienti dalla conversione, che il portatore poteva anche riscuotere in contanti a prezzo stabilito d'accordo tra il Governo e la Banca.

Al 31 luglio 1872 rimasero inconvertite obbligazioni pel capitale nominale di lire 338.916.600.

L'insuccesso quindi della conversione non poteva essere maggiore. Così la Banca continuò fino al 1880 a

fornire allo Stato i fondi per il servizio del prestito, ricevendo, in cambio degli interessi, la rendita del consolidato 3 % iscritto a questo scopo, e in cambio degli ammortamenti i titoli stessi di consolidato 3 %.

Siccome era stipulato che lo Stato avrebbe diviso per metà colla Banca gli utili derivanti dalla operazione, utili che avevano per base il maggior prezzo che avrebbe raggiunto il consolidato, mentre la Banca correva tutta l'alea del minor prezzo, così le risultanze dell'operazione emergono dal seguente rendiconto:

La Banca si rese acquisitrice della rendita di lire 9.092.453,80, che era rimasta invenduta al 31 ottobre 1880, giorno di liquidazione della operazione, al prezzo di lire 92,50, godimento dal 1° luglio.

Il conto così liquidato ha dato un utile di lire 61.463.049,05, che, a termini della conversione del 19 aprile 1872, è stato ripartito tra lo Stato e la Banca.

In conto della sua quota di utili, lo Stato ha ripreso, allo stesso prezzo di 92,50, lire 850.350 di rendita; perciò quella rimasta alla Banca ammontava a lire 8.242.103,80.

La quota di utili devoluta alla Banca fu portata in deduzione del prezzo di questa partita di rendita rimasta invenduta.

Così i portatori delle obbligazioni del prestito nazionale, che nel 1872 avrebbero potuto cambiarle in consolidato 3 % che era al prezzo medio di 72,40 e che alla estinzione del prestito 1880 era al prezzo di 92,50, lasciavano il grosso beneficio alla Banca ed allo Stato, che fruiro, col notevole guadagno fatto, delle migliorate condizioni del credito italiano.

L'insuccesso quindi della conversione non è da attribuirsi a scarso margine lasciato dallo Stato e dalla

Banca ai portatori, ma alla poca fede di questi nell'avvenire della pubblica finanza italiana.

§ 4. *La legge di conversione 8 marzo 1874.* — Nel 1873-74 venne dal Parlamento discusso ed approvato un progetto di legge, che poi divenne la legge 8 marzo 1874, n. 1834, la quale autorizzava il Ministro delle Finanze di accordare in cambio di rendita di titoli dei debiti pubblici redimibili dello Stato, altrettanta rendita in titoli 5 % perpetuo.

Tale legge consta di soli quattro articoli che qui si trascrivono:

Art. 1. È data facoltà al Ministro delle Finanze di accettare in cambio, mediante speciali convenzioni, rendita di titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato, contro rendita di titoli consolidati 5 %, purchè l'importo della nuova rendita 5 % da darsi nelle singole contrattazioni non superi quella alla quale viene sostituita, tenuto conto della diversa decorrenza dei rispettivi interessi.

Art. 2. I titoli delle rendite redimibili, convertiti nel modo indicato all'art. 1, saranno annullati. Si terranno però vivi i numeri d'iscrizione, onde lo Stato possa concorrere al rimborso relativo al valore nominale, nei casi in cui questo venga fatto in seguito di sorteggio, ed affinchè possa diminuirsi il fondo d'iscrizione negli anni consecutivi nei casi in cui l'estinzione dei debiti si faccia per acquisto dei titoli stessi al loro valore effettivo.

Art. 3. È autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico, consolidato 5 %, della rendita da darsi in cambio di quella redimibile ricevuta, come all'art. 1.

Art. 4. È data facoltà al Governo d'introdurre, mediante decreti reali, nei capitoli del bilancio delle Finanze relativi al consolidato 5 % ed ai debiti redimibili, le variazioni in aumento o diminuzione occorrenti per gli effetti della presente legge.

§ 5. *Lo scopo della legge del 1874.* — Lo scopo unico di questa legge non è quello di diminuire l'onere di bilancio della rendita, giacchè l'articolo primo dice anzi chiaramente che si deve sostituire tanta rendita del consolidato 5 % quanta è quella dei titoli dei debiti redi-

mibili ricevuti in cambio e che devono essere annullati; la legge 8 marzo 1874 mirava soltanto a sollevare il bilancio dall'onere dell'ammortamento promesso ai debiti redimibili. Così il bilancio pagava la stessa somma di rendita, ma il debito, invece che essere redimibile, si trasformava in un debito perpetuo.

Infatti in una delle relazioni parlamentari è detto:

« La conversione dei debiti redimibili dello Stato in rendita consolidata è, come voi sapete, una operazione, non solo conforme allo spirito delle leggi 10 luglio e 4 agosto 1861 (le leggi organiche sul debito pubblico), ma, specialmente nelle attuali circostanze, sommamente vantaggiosa alla pubblica finanza, perchè permette di diminuire questa enorme spesa di rimborsi che annualmente dobbiamo inscrivere nei nostri bilanci, ed alla quale pur troppo non possiamo provvedere che con qualche sacrificio ».

È chiaro quindi quale fosse il fine che si proponeva la legge; ed è veramente strano che, mentre questi erano gli intendimenti degli uomini di finanza, non si provvedesse colla legge in modo da avere sufficiente probabilità di raggiungere il fine.

Evidentemente a due possibilità deve aver pensato il legislatore nell'approvare questa legge: — la prima che una parte, grande o piccola, dei detentori dei titoli redimibili, volendo mantenere l'impiego dei propri capitali in titoli di Stato, senza essere esposti ai nuovi acquisti determinati dalle estrazioni o da altra forma di rimborso, preferisse il consolidato che dava la stessa somma di rendita, ma perpetua; — la seconda che il giuoco dei prezzi si manifestasse in modo da spingere il consolidato a quotazioni relativamente più alte dei prezzi dei titoli redimibili. In tal caso, se nel maggior prezzo del conso-

lidato vi fosse stato un compenso al guadagno derivante dal rimborso, nei casi in cui è contemplato un premio, od in quelli in cui la quotazione del titolo è più bassa del prezzo di rimborso, anche la speculazione avrebbe favorito la conversione.

§ 6. *Effetti della conversione.* — Nè il calcolo fu inesatto, perchè si verificarono conversioni per l'uno e l'altro motivo; solamente, quando si nota che nel 1874 i debiti redimibili rappresentavano una rendita di circa 55 milioni, che al 30 giugno 1895, epoca nella quale cessò di fatto di aver vigore la legge 1874, per ciò che riguarda la conversione dei debiti stessi redimibili in consolidato 3 $\frac{1}{2}$ %, non ne risultano convertiti che per una rendita di lire 4.780.111,52 secondo la legge 8 marzo 1874, risulta chiaro l'insuccesso di quella legge: tanto più poi se si nota che più della metà di tale conversione si è verificata nel 1874, al momento cioè in cui fu promulgata la legge.

Infatti i documenti ufficiali ci danno la seguente rendita 3 $\frac{1}{2}$ % emessa in cambio di debiti redimibili convertiti in base alla legge 8 marzo 1874:

Rendita		Rendita	
1874 . . . L.	3.653.298,87	1884-85 . . . L.	136.580,00
1875 . . . »	294.995,00	1885-86 . . . »	38.722,30
1876 . . . »	118.195,00	1886-87 . . . »	184.803,60
1877 . . . »	210,00	1887-88 . . . »	—
1878 . . . »	45,00	1888-89 . . . »	97.550,50
1879 . . . »	130,00	1889-90 . . . »	120.251,00
1880 . . . »	285,00	1890-91 . . . »	6.891,25
1881 . . . »	365,00	1891-92 . . . »	23.345,00
1882 . . . »	32.065,00	1892-93 . . . »	4.204,00
1883 . . . »	15.025,00	1893-94 . . . »	225,00
1884 sem. »	52.365,00	1894-95 . . . »	590,00

Un totale quindi di lire 4.780.111,52, nella quale cifra però sono compresi, per lire 81.260, i Buoni per i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, la conversione dei quali, come si comprende, ha diverso carattere.

§ 7. *Titoli convertiti.* — Non si darà qui l'elenco di tutte le specie dei titoli convertiti, tanto più che la maggior parte rappresenta cifre insignificanti; si darà soltanto l'elenco di quei titoli che vennero presentati alla conversione per una somma di rendita superiore alle 10.000 lire.

5 %	Debito	13 giugno 1851 (Toscana)	l.	10.752,00
»	»	10 febbraio 1861 (Ferr. Maremmana). »		55.250,00
»	»	10 e 16 giugno 1827 (Parma)	»	12.597,00
»	»	1860-64 Cattolico (Roma)	»	271.082,00
»	»	28 gennaio 1863 (Roma)	»	16.796,87
»	»	11 aprile 1866 (Blount, Roma)	»	1.137.406,25
5 %	Obbligazioni	Ferrovia Novara	»	32.195,00
»	»	» Cuneo	»	10.300,00
»	»	» Pontebbana	»	192.025,00
»	»	» Cent. Toscana.	»	65.300,00
6 %	»	Canali Cavour	»	667.080,00
3 %	»	Ferrovia Vittorio Emanuele	»	3.221.805,00
»	»	Ferrovia Torino-Savona-Aequi. »		105.630,00

Questo prospetto ci mostra come le obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele da lire 500 ciascuna fruttanti il 3 % al lordo della ricchezza mobile, e quindi al netto lire 13,02 l'anno per ciascuna obbligazione, cioè circa il 2,60 %, abbiano dato il maggior contingente alla conversione in consolidato 5 %; tuttavia i portatori delle obbligazioni dovevano trovare poco vantaggio in tale conversione; per molto tempo tali obbligazioni non superarono il prezzo di lire 250, anzi appena

nel 1878 raggiunsero tale media. Al prezzo di lire 250 con una rendita di lire 13,02 per ciascuna davano quindi un interesse appena di lire 5,02 $\%$; esso però va diminuito della tassa di circolazione ed aumentato del premio di ammortamento. Nel 1874 erano ancora in circolazione obbligazioni Vittorio Emanuele per la rendita di circa 4 milioni di lire, dei 7 milioni originari emessi nel 1862-63.

Il prezzo del consolidato 5 $\%$ oscillava negli stessi anni tra lire 67 e lire 77, il che vuol dire che essendo la rendita netta del 4,34 $\%$ (perchè la rendita, come le obbligazioni, era colpita dalla imposta del 13,20 $\%$) la rendita effettiva era oscillante tra il 6,47 ed il 5,63 $\%$. Cambiando una obbligazione Vittorio Emanuele a parità di rendita, si avevano 300 lire nominali di consolidato 5 $\%$, cioè 15 lire di rendita lorda, pari alle stesse 13,02 lire di rendita netta.

Quindi il risultato della conversione era il seguente: la rendita non mutava, ma il portatore della obbligazione cambiava un titolo che aveva il valore di Borsa di lire 250 in tanto consolidato che aveva il valore di Borsa di lire 201 al corso di lire 67, di 231 al corso di lire 77.

Soltanto quindi circostanze affatto speciali hanno potuto indurre i portatori delle obbligazioni a farne la conversione.

§ 8. *Risultati della legge di conversione 8 marzo 1874.*
— I risultati finanziari delle conversioni avvenute dal 1874 al 1894 dei debiti redimibili in consolidato 5 $\%$ annunziano che tra le assegnazioni in bilancio che sarebbero occorse, se non fosse avvenuta alcuna conversione, e le assegnazioni occorse effettivamente, risulta, tutto compreso, una « somma risparmiata » di lire 10.410.438,70.

Deve intendersi però che questo sollievo di cassa non costituisce una economia, poichè se il bilancio in causa delle conversioni ha risparmiato le quote di ammortamento, negli anni avvenire e, *sine die*, cioè perpetuamente, deve continuare a pagare la rendita al consolidato 5 $\frac{6}{10}$, emesso in cambio dei debiti redimibili convertiti.

Per ciò solo è quindi possibile che e lo Stato ed i portatori abbiano trovato un utile nella operazione: quello risparmiando l'ammortamento; questi sostituendo ad una rendita temporanea una rendita perpetua.

Ed alla legge 8 marzo 1874 si fa il rimprovero che si muove ad altre leggi consimili, di non aver offerto ai portatori dei titoli redimibili dei vantaggi immediati, tali da invogliarli ad accorrere alla conversione; lo Stato avrebbe avuto subito una spesa, ma in compenso avrebbe raggiunto lo scopo che si prefiggeva colla legge, quello di liberare il Tesoro dall'onere degli ammortamenti.

Alcuno afferma essere cattiva finanza quella che evita le scadenze dei debiti rendendo perpetui i debiti redimibili; ma tale critica è giusta solo nel caso in cui la finanza di uno Stato sia capace di rimborsare alla scadenza i debiti redimibili colle ordinarie risorse del bilancio; ma non era questo il caso per l'Italia nel 1874. Se il lettore ha dato uno sguardo al debito italiano nel 1874 e negli anni successivi, avrà visto che il debito è aumentato continuamente e quindi gli ammortamenti dei debiti che avevano scadenza, si sono fatti colla creazione di nuovi debiti. In questo caso era certo più saggia politica finanziaria convertire i debiti redimibili in consolidato, offrendo ai portatori condizioni sufficienti perchè si prestassero alla conversione.

Ad ogni modo è chiaro che lo scopo che si era prefisso il legislatore colla legge 8 marzo 1874, non fu raggiunto che parzialmente.

§ 9. *Conversione delle obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane.* — Il 19 novembre 1873 venne stipulato tra il Governo e la Società concessionaria delle Ferrovie Romane la convenzione per il riscatto; in forza della quale convenzione non solo si provvedeva alla conversione delle azioni di detta Società, ma venivano assunte dallo Stato le obbligazioni della Società stessa; il relativo servizio venne poi passato alla Direzione generale del debito pubblico.

Tra le obbligazioni della Società delle Strade ferrate Romane, le quali obbligazioni si dividevano in quattro categorie, vi erano quelle dette *comuni* al saggio di interesse del 3 % e per il capitale ciascuna di lire 500. Rappresentavano un capitale di circa 40 milioni.

Sebbene la convenzione 19 novembre 1873 non sia stata approvata, per varie vicende, che colla legge 22 gennaio 1880, il 2 luglio 1875 venne approvata la legge n. 2570, che estese alle obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1834, sulla conversione in consolidato dei debiti redimibili, purchè le obbligazioni fossero presentate alla conversione non più tardi del 31 ottobre 1875.

Anche questa legge era basata su una illusione. In parte essa era motivata dal fatto che la Società delle Strade ferrate Romane si trovava, non ostante i ripetuti aiuti dello Stato, nella impossibilità di far fronte ai propri impegni tanto che da quattro semestralità i portatori delle obbligazioni *comuni* non ricevevano il pagamento dell'interesse; ma dall'altra parte si riteneva che i por-

tatori stessi sarebbero accorsi numerosi al cambio. Uno dei relatori parlamentari così raccomanda la approvazione del progetto di legge. Per evitare il fallimento della Società delle Strade ferrate Romane « esser mezzo adatto, e ad avviso dei ministri sufficiente, dare ai portatori delle obbligazioni comuni, in ritardo di quattro cedole semestrali di interessi, se non il pagamento in contanti, un titolo che essi, volendo, possono realizzare; il computo proposto di lire 13 di rendita presentasi equitativo riguardo ai portatori, di sicuro interesse per lo Stato che non avrebbe mai a pericolare, anche nel caso di non impedito fallimento; *potersi intanto ritenere che una metà circa delle obbligazioni comuni si presenterebbero al cambio* ».

Fu quindi approvata la seguente legge 2 luglio 1873, n. 2570:

Art. 1. Da ora a tutto ottobre 1873 è data facoltà al Ministro delle Finanze di applicare alle obbligazioni comuni della Società delle Ferrovie Romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1834, con che però le obbligazioni sieno consegnate con tutti i coupon scaduti e non soddisfatti, e il godimento della rendita da darsi in cambio decorra soltanto dal 1° gennaio 1873.

Art. 2. È autorizzato l'aumento di 15 milioni della somma iscritta al capitolo 137 del bilancio dei Lavori Pubblici pel 1873.

Per cui i portatori delle obbligazioni comuni dovranno convertire rendita per rendita a parità e perdere con ciò gli interessi di cinque semestralità.

Effetto di tale disposizione fu che nel termine indicato dalla legge 1873, cioè entro l'ottobre di quell'anno, non si presentò alla conversione che un numero limitato di obbligazioni per la rendita di lire 6.112.843; solo la proroga di detto termine e le vicende della Società delle

Strade ferrate Romane indussero a poco a poco i portatori delle obbligazioni a convertirle in consolidato 5 % nella seguente misura :

1875 per la rendita di	L.	6.112.845,00
1876 » 	»	2.381.805,00
1877 » 	»	621.585,00
1878 » 	»	282.060,00
1879 » 	»	319.395,00
1880 » 	»	125.790,00
1881 » 	»	269.340,00
1882 » 	»	55.410,00
Totale L.		10.168.230,00

§ 10. *Conversione per la legge 22 luglio 1894.* — Lo scarso successo delle leggi 8 marzo 1874 e 2 luglio 1875 non ammaestrò il legislatore, che nel 1894, colla legge 22 luglio, n. 339, allegato L, ripetè lo stesso errore.

Infatti con detta legge venne sostituito all'articolo 1° della legge 8 marzo 1874, n. 1834, il seguente articolo:

È data facoltà al Ministro del Tesoro di accettare in cambio le rendite dei titoli dei debiti redimibili indicati nella tabella A, annessa alla presente legge, contro rendita di titoli consolidati portanti l'interesse del 4½ per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

L'importo della nuova rendita consolidata 4½ per cento, da darsi in cambio per ogni singola operazione di conversione, non dovrà superare quello della rendita netta alla quale viene sostituita.

Le conversioni a patti differenti dovranno essere autorizzate con leggi speciali.

L'errore sta nel voler creder possibile di cambiare i titoli dei debiti redimibili in consolidato *a parità di rendita* senza nessun'altra speciale condizione. È ben

vero che la legge stessa 22 luglio 1894 portava la imposta sulla rendita a debito dello Stato da 13,20 al 20 % e quindi i possessori dei titoli redimibili, che venivano così fortemente colpiti da quella mascherata riduzione della rendita, si potevano credere desiderosi di mutare i loro titoli in un consolidato che venisse dichiarato esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura; ma d'altra parte nessuno poteva ritenere possibile che la imposta sulla rendita venisse portata al di là della aliquota già enorme del 20 %.

§ 11. *Conversione per la legge 1895.* — Alla legge 1894 tenne dietro quella 8 agosto 1895, n. 486, che, all'allegato L, portava le seguenti disposizioni:

Art. 1. Alle condizioni indicate nella presente legge, è data facoltà al Ministro del Tesoro di convertire, contro rendita consolidata $4\frac{1}{2}$ per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, a forma della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, i seguenti titoli di debito dello Stato:

- a) rendita consolidata 5 % lordo;
- b) rendita consolidata 3 % lordo;
- c) obbligazioni ferroviarie 3 %, emesse a norma della legge 27 aprile 1887, n. 3048;

d) obbligazioni per i lavori di risanamento della città di Napoli, emesse a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

e) obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere, emesse a norma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6936;

f) certificati nominativi trentennari, emessi per la costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, e dati in pagamento agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 2. L'importo della rendita consolidata $4\frac{1}{2}$ per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da

darsi in cambio dei titoli di rendita consolidata 5 e 3 % lordo delle obbligazioni ferroviarie 3 %, delle obbligazioni pei lavori di risanamento della città di Napoli, e delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del precedente articolo, corrisponderà a quello della rendita netta alla quale venga sostituito.

Il cambio dei certificati nominativi definitivi trentennari, dati agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, ai termini dell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, di cui alla lettera *f* dell'articolo precedente, sarà fatto mediante tanta rendita consolidata $4\frac{1}{2}$ per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, quanta corrisponda a quella che sarebbe stata rappresentata, al netto, dalle obbligazioni del Tirreno da cedersi al presentatore, qualora gli stessi certificati fossero stati ammessi al cambio con questi titoli, secondo l'art. 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6754.

Art. 3. La conversione in rendita consolidata $4\frac{1}{2}$ per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, dei titoli redimibili indicati nella tabella A, annessa all'allegato L approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati all'art. 1 della presente legge (allegato L), potrà essere fatta dal Ministro del Tesoro anche a condizioni speciali, semprechè i titoli dei debiti redimibili, presentati alla conversione, costituiscano una partita non inferiore a centomila lire di rendita annua al netto.

In ogni caso la rendita consolidata $4\frac{1}{2}$ per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli suindicati, non potrà essere superiore di 25 centesimi per ogni cento lire del nuovo capitale nominale alla rendita che danno, al netto, i titoli redimibili presentati alla conversione.

Di queste convenzioni sarà data particolare notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme all'assestamento del bilancio.

Art. 4. Sono estese alle conversioni dei debiti che verranno eseguite in virtù della presente legge (allegato L) le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834, salvo che la rendita da inscrivere conformemente all'art. 3 della legge 8 marzo 1874 sarà del consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento netto, e

che le variazioni al bilancio indicate nell'art. 4 della detta legge dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro riguardanti il consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento netto e non il 5^o, soggetto a ritenuta per imposta di ricchezza mobile....

Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a convertire, a parità di rendita netta, in certificati di rendita nominativa, non tramutabili in titoli al portatore, $4\frac{1}{2}$ per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, i titoli dei seguenti debiti:

1° certificati di rendita nominativa 3^o/_o creati a forma dell'art. 4 della legge 26 marzo 1885, n. 3015;

2° certificati provvisori del debito perpetuo 5^o/_o dei comuni di Sicilia, creati a forma del regio decreto 29 aprile 1863, n. 1223;

3° titoli del debito perpetuo 5^o/_o a nome dei corpi morali in Sicilia, di cui il sovrano rescritto del dì 8 dicembre 1841;

4° titoli della rendita 3^o/_o assegnata ai così detti creditori legali delle provincie napoletane, di cui alla legge 25 gennaio 1806.

Art. 8. Le esenzioni delle tasse di bollo e delle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3^a), e confermate coll'art. 21, lettera *d*, della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3^a), sono pure estese alle operazioni di conversione e cambio che saranno richieste ai termini della presente legge (allegato L).

§ 12. *Carattere speciale della legge 1895.* — Si è riportato nel paragrafo precedente buona parte della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato L, perchè essa contiene un primo passo verso una forma più razionale di conversione. Si abbandona cioè il concetto della conversione semplice *a parità di rendita* senza nessuna offerta di vantaggi ai portatori di debiti redimibili e si ammette esplicitamente che il ministro del Tesoro possa fare il cambio anche a condizioni speciali quando sieno presentate alla conversione partite di almeno cento mila lire di rendita annue al netto. Tali condizioni speciali però,

dice la legge stessa, non possono superare i centesimi 25 per ogni cento lire del nuovo capitale nominale.

Evidentemente l'intenzione era buona, ma i mezzi per raggiungerne la applicazione erano scarsi; date le condizioni dell'Italia in generale e quali erano nel 1895, il pretendere di effettuare una conversione su larga scala con una spesa solo di lire 0,25 di rendita ogni 100 lire di capitale era una illusione, tanto più allora che il consolidato 5 % non aveva ancora raggiunto la pari, che l'aggio era sempre al 5 % e che quindi una conversione libera del consolidato 5 % era ancora lontana.

Si daranno più innanzi gli effetti ottenuti di fatto da questa legge; intanto è opportuno qui notare che anche la legge del 1895, sebbene avesse caratteri diversi dalle precedenti, non ebbe successo; — i Ministri che si sono succeduti, dopo le leggi del 1895, ed anche i parlamentari più in vista, si mostrarono avversi ad eccitare la conversione, per evitare la spesa dei premi autorizzati dalla legge.

Bisogna però tener conto di una circostanza importante ed è che anche gli uomini di Governo conoscevano poco le condizioni del paese. Tutti ricordano la nera esposizione finanziaria del 1894 che terminava colle parole « Dio protegga la patria » così che sembrava che l'Italia fosse sull'orlo del fallimento; invece pochi anni dopo si poteva prima creare il 3 1/2 per cento, convertire poi il 4 1/2 in 3 1/2 e vagheggiare la conversione di tutto il consolidato 5 % lordo.

Nessun paese avrebbe potuto passare in poco più di un sessennio da tanto pericolo a tanta relativa prosperità. Ciò lascia credere che nel 1894 o le tinte furono

esagerate a scopo politico, ovvero non si valutarono bene le condizioni del paese.

§ 13. *Conversione per la legge 12 giugno 1902.* — Nel 1902 si fece un altro passo nel concepire più razionalmente la operazione delle conversioni e nel determinarne le condizioni. La citata legge 12 giugno 1902 creava un nuovo tipo di consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura e non soggetto a conversione a tutto il 30 giugno 1916. Conteneva poi le seguenti disposizioni circa la conversione nel nuovo consolidato dei debiti redimibili:

Art. 3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a consentire ed eventualmente a promuovere la conversione volontaria dei titoli di debito redimibile, descritti nell'annessa tabella I, nel nuovo titolo di rendita consolidata $3\frac{1}{2}$ per cento, a parità di rendita netta.

Per determinare tale parità, l'interesse delle obbligazioni è ridotto al netto mediante deduzione della sola imposta di ricchezza mobile.

Art. 4. Per la conversione delle dette obbligazioni in rendita $3\frac{1}{2}$ per cento netto di nuova creazione, il Ministro del Tesoro è autorizzato a concedere un premio, sino a centesimi 15 di rendita per ogni cento lire del nuovo capitale nominale dato in cambio. Questo premio potrà essere elevato sino al massimo di 20 centesimi, quando si tratti di conversione di obbligazioni ferroviarie $3\frac{1}{2}$ emesse in virtù della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e per lotti di almeno settantamila obbligazioni di tale specie.

Art. 5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere alla conversione in consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento di tutti quei titoli dei debiti redimibili, considerati nella presente legge, che siano posseduti o che potranno altrimenti pervenire di diritto allo Stato o alle Amministrazioni ed Istituti affidati all'Amministrazione dello Stato, sia a parità assoluta di rendita, senza abbuono di tassa, sia con questo abbuono e con i premi indicati negli articoli precedenti; questi però nel limite massimo di centesimi 15, secondo che sarà stabilito di caso in caso.

Per gl'Istituti aventi amministrazioni autonome il Ministro dovrà sentire il parere delle Amministrazioni medesime. Di questo parere sarà fatta menzione nella relazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 6. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a valersi del titolo consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento netto per procurarsi i fondi necessari ad estinguere, anche anticipatamente e senza limitazione di somma, i Buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 aprile 1892, n. 111, ancora in circolazione.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a valersi dello stesso titolo consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento per procurarsi i fondi occorrenti a tutti gli effetti dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 323, per il riscatto dei certificati ferroviari trentennali, in quanto, per la provvista dei medesimi fondi, non siasi valso o non si valga dei nuovi Buoni del Tesoro a lunga scadenza, autorizzati dall'art. 4 della legge stessa.

Art. 7. Al Ministro medesimo è fatta facoltà di sostituire i Buoni a lunga scadenza, creati con la legge 7 aprile 1892, n. 111, che matureranno nell'anno 1902, con Buoni del Tesoro ordinari, della durata massima di un anno, fruttanti un interesse di favore, non eccedente il 4% netto. Tale emissione straordinaria non è compresa nel limite di 300 milioni considerato nella legge per il bilancio dell'entrata.

I fondi necessari al pagamento dei Buoni appartenenti a tale emissione straordinaria, e non rinnovati, dovranno essere provveduti con emissione di rendita $3\frac{1}{2}$ per cento a tenore dell'articolo precedente.

Art. 8. Sono estese alle conversioni dei debiti redimibili, che verranno eseguite in virtù della presente legge, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834, salvo che la rendita da iscriversi, in applicazione del citato art. 3 della legge medesima, sarà in consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento netto, anzichè nel consolidato 5% , e le variazioni al bilancio, di cui al successivo art. 4, dovranno introdursi nel capitolo del bilancio del Tesoro relativo al consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento netto, invece che in quelli relativi al consolidato 5% .

Di tutte le conversioni effettuate in esecuzione di questa legge sarà data ogni anno notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme allo assestamento del bilancio.

Art. 9. Gli stanziamenti in conto capitale, fatti per il servizio dei debiti redimibili considerati dalla presente legge, che rimangano disponibili alla fine di ogni esercizio, per effetto delle conversioni eseguite in virtù della legge stessa o di leggi precedenti, sotto deduzione dell'importo corrispondente agli abbuoni di tassa e ai premi conceduti per le conversioni, in luogo di essere portati ad economia saranno versati presso la Cassa depositi e prestiti per la formazione di un fondo di ammortamento.

Questo fondo dovrà servire per la estinzione del consolidato 3 $\frac{1}{2}$ per cento, emesso per effetto delle conversioni da operarsi alla scadenza finale di ciascun debito.

Le somme corrispondenti saranno investite a multiplo, sia in titoli 3 $\frac{1}{2}$ per cento, sia in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Se in qualche sorteggio annuale venga estratto un numero di obbligazioni convertite minore di quello dato dalla loro proporzione, in confronto della totalità del debito ammesso al sorteggio e le somme da versarsi al fondo di ammortamento risultino quindi deficienti in rapporto a detta proporzione, si provvederà alla reintegrazione della somma medesima a favore di detto fondo prelevandone l'importo da uno speciale capitolo da iscriversi nel bilancio del Tesoro e da reintegrarsi coi sopravanzi degli altri esercizi durante i quali le dette proporzioni siano superate.

Art. 10. Per le conversioni previste dalla presente legge è data facoltà al Governo del Re di assumere con decreto reale, a carico del bilancio del Tesoro, per ciascuno esercizio, l'importo dei diritti di bollo, riguardanti i nuovi titoli di rendita 3 $\frac{1}{2}$ per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

Art. 11. Le esenzioni dalle tasse di bollo, di cui all'art. 27, n. 12, del testo unico approvato col regio decreto 4 luglio 1887, n. 414, e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621, e confermate con l'art. 21, lettera d, della legge 14 luglio 1887, n. 4702, sono pure applicabili al consolidato 3 $\frac{1}{2}$ per cento netto, e sono altresì estese alle operazioni di conversione che saranno chieste ai termini della presente legge.

Art. 12. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1902-1903 sarà iscritta la spesa di

lire 100.000 a calcolo, per la fabbricazione ed emissione del nuovo titolo consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento netto.

§ 14. *Sulle nuove forme di conversione della legge 1902.*
— Colla legge 1902 adunque si riconoscono e si rimediano in certo modo gli errori delle precedenti leggi: già il Ministro era autorizzato non solo a convertire i debiti redimibili presentati al cambio ma anche a promuoverne la conversione; ed a tale scopo era autorizzato a concedere un premio del 0,15 %, e per le grosse partite anche del 0,20 %, nonchè ad accordare esenzioni di bolli ec.

Il pubblico sa che i non accorti metodi seguiti dal Ministro per applicare la legge resero penosa la riuscita di una operazione, che si presentava così promettente; non è però il caso di rinnovare qui nè critiche nè lamenti.

L'Amministrazione così giudica nei suoi documenti ufficiali la legge del 1902 a paragone dei provvedimenti precedenti.

I caratteri differenziali tra la nuova legge e le precedenti, quali sono rilevati dall'illustrissimo signor Direttore generale del debito pubblico, sorgono:

1° Dall'aver sostituito la rendita consolidata 3,50 % alla rendita consolidata 4,50 nelle operazioni di trasformazione dei titoli redimibili, il che si risolve nel tradurre la parità netta in un maggior valore capitale nominale a debito dello Stato e nel dare in cambio un valore internazionale invece che un valore interno, ad esclusivo vantaggio, nell'uno e nell'altro caso, del portatore di debiti redimibili;

2° Dall'aver variata la misura del premio, estendendolo a tutte le operazioni di conversione in ragione di centesimi 15 di rendita per ogni 100 lire di capitale nominale della rendita consolidata 3,50 %, data in cambio.

È noto, infatti, come la legge 8 agosto 1893, n. 486, concedesse al Ministro del Tesoro la facoltà di far conversioni dei debiti redimibili a condizioni speciali, mediante l'aggiunta, alla parità netta, di una maggior rendita consolidata che non superasse i centesimi 25 per ogni 100 lire del capitale nominale della rendita 4,50 data in cambio. Tale premio era però limitato alle operazioni di conversione costituenti una partita non inferiore a centomila lire di rendita annua al netto. Invece l'articolo 4 della legge 12 giugno 1902 limita, è vero, il premio a centesimi 15, ma autorizza il Ministro del Tesoro a concederlo fino a tale percentuale a tutte le operazioni di conversione. Sussiste pur tuttavia il premio riservato alle grandi operazioni, ma lo stesso articolo 4 lo limita a centesimi 20 di rendita per ogni 100 lire di capitale nominale in 3,50 $\frac{0}{100}$, per le sole obbligazioni ferroviarie e pei lotti di almeno 60.000 obbligazioni, pari ad una rendita netta di lire 720.000.

Ogni singolo possessore di titoli redimibili ammessi alla conversione può ora dunque usufruire del premio;

3° Dall'aver limitato la conversione in rendita consolidata 3,50 a soli sei debiti redimibili fruttanti l'interesse del 3 $\frac{0}{100}$ all'anno ed esigibili anche all'estero.

Questi sei debiti sono :

- le obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele;
- le obbligazioni della Ferrovia Torino-Savona-Acqui;
- le tre ultime serie delle obbligazioni livornesi;
- le due prime serie delle obbligazioni Lucca-Pistoia;
- le obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria;
- le obbligazioni ferroviarie 3 $\frac{0}{100}$.

La limitazione, voluta dall'articolo 3 della legge, è condizione relativa al nuovo saggio della rendita consolidata mediante cui si operano le conversioni, affinché la parità netta della rendita sia riferita, rispetto ai due valori in contrattazione, ad un capitale nominale non troppo sensibilmente diverso dall'uno all'altro valore. La conversione, infatti, dei debiti redimibili al saggio del 3 $\frac{1}{2}$ in rendita consolidata 3,50 rappresenterebbe, sotto questo aspetto, un onere patrimoniale troppo svantaggioso per lo Stato; ragione per cui la legge 12 giugno 1902 non poteva ammettere nè questo nè gli altri debiti di tasso superiore al 3 $\frac{1}{2}$ che le leggi del 1894 e 1895 avevano invece dichiarati convertibili in consolidato 4,50:

4° Dal non aver ammesso alla conversione in rendita consolidata 3,50 i titoli nominativi dei debiti perpetui 5 e 3 $\frac{1}{2}$, che l'articolo 7 (allegato L) della legge 8 agosto 1895, n. 486, aveva dichiarato convertibili in rendita consolidata 4,50 $\frac{1}{2}$, in titoli egualmente nominativi non tramutabili al portatore;

5° Dall'aver sostituito la creazione del 3,50 per rimborso dei Buoni del Tesoro a lunga scadenza, alla speciale forma di conversione stabilita dall'articolo 6 (allegato L) della legge 8 agosto 1895;

6° Dall'aver lasciato alla facoltà del Ministro del Tesoro di concedere il premio alle conversioni dei titoli redimibili che siano posseduti o che potranno altrimenti pervenire di diritto allo Stato o alle Amministrazioni ed istituti affidati all'Amministrazione dello Stato, e di determinare la parità netta per tali conversioni sia con l'abbuono della tassa di negoziazione o senza abbuono.

La disposizione a cui si accenna, è quella dell'articolo 3 della legge, che trova riscontro nell'articolo 4 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, completata dell'abbuono e del premio, ossia integrata dagli stessi elementi che entrano nella formula di conversione stabilita dalla nuova legge; con questa sola differenza, che l'abbuono può essere o no concesso e il premio non può oltrepassare il limite massimo di centesimi 13. E per vero, scriveva l'on. Ministro nella sua relazione al disegno di legge, se in queste conversioni di carattere interno vi abbiano contingenze nelle quali la parità assoluta possa considerarsi come naturale, per trattarsi dei titoli di immediata proprietà dello Stato, o di enti e gestioni in cui soltanto lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato; ve ne hanno altre, segnatamente se trattasi delle gestioni annesse alla Cassa depositi e prestiti, serventi a multiformi scopi di previdenza, alle quali parrebbe equo concedere sì il detto abbuono come il premio di conversione, almeno nel limite massimo di 13 centesimi, in compenso della conseguente rinuncia alla rimborsabilità alla pari dei titoli ceduti.

§ 13. *Risultati delle conversioni autorizzate colla legge 12 giugno 1902.* — Dalle pubblicazioni della Direzione generale del debito pubblico italiano si ricavano i risultati finanziari ottenuti a tutto giugno 1903 colle conversioni autorizzate dalla legge 12 giugno 1902, n. 166.

Premesso che, sebbene detta legge autorizzasse la conversione di sei debiti redimibili, di fatto non esplicò i suoi effetti che sulle obbligazioni ferroviarie 3 % a debito dello Stato; di queste obbligazioni furono presentati tra unitari e quintupli n. 92.956 titoli rappresen-

tanti insieme una rendita di lire 4.917.720, pari al capitale di lire 163.924.000.

In cambio di detti titoli fu dato tanto consolidato 3 $\frac{1}{2}$ per cento per la rendita di lire 4.031.995,85, ivi compreso il premio di lire 97.819,85 di rendita; per cui fu creato un debito capitale di lire 115.199.881,43.

Il premio fu contenuto tra un massimo di lire 0,10 per ogni 100 lire di capitale nominale del nuovo consolidato 3 $\frac{1}{2}$ per cento, ed un minimo di circa lire 0,074.

§ 16. *Risultati delle conversioni autorizzate dalle leggi dal 1874 al 1902.* — Riassumendo, in base alla relazione della Direzione generale del debito pubblico italiano, i risultati ottenuti dalle diverse leggi delle quali fino a qui si è fatto cenno, si ha che i debiti redimibili annullati al 30 giugno 1903 rappresentavano le seguenti cifre di rendita e di capitale:

	Rendita	Capitale
Legge 8 marzo 1874 L.	6.236.837,02	L. 171.152.380,50
» 2 luglio 1875 »	10.168.230,00	» 338.941.000,00
» 22 luglio 1894 e 8 agosto 1895 »	12.876.506,85	» 292.487.470,60
» 12 giugno 1902 »	4.917.720,00	» 163.924.000,00
Totale L.	<u>34.199.293,87</u>	<u>L. 966.504.851,10</u>

Contro questi debiti redimibili annullati per conversione vennero date in cambio le seguenti rendite consolidate:

	Rendita	Capitale
Legge 8 marzo 1874 L.	6.162.369,70	L. 123.246.794,00
» 2 luglio 1875 »	10.168.230,00	» 203.364.600,00
» 22 luglio 1894 e 8 agosto 1895 »	10.532.091,29	» 234.046.473,12
» 12 giugno 1902 »	4.031.995,85	» 115.199.881,43
Totale L.	<u>30.894.686,84</u>	<u>L. 675.857.748,55</u>

Tra la rendita quindi annullata per la conversione	L.	34.199.293,87
e quella data in cambio	»	30.894.686,84
vi è una economia di.	L.	3.304.607,03
e tra il capitale annullato di	L.	966.504.851,10
e quello dato in cambio di.	»	673.837.748,53
vi è una economia di.	L.	290.647.102,55

Però questo conto così semplice non corrisponde per molti motivi alla verità.

La Direzione generale del debito pubblico, rendendo conto degli effetti di queste conversioni, eccettuate quelle derivanti dalla conversione autorizzata dalla legge 2 luglio 1875 per obbligazioni comuni romane, presenta il seguente calcolo per l'esercizio 1902-903.

Se le conversioni non fossero avvenute sarebbe stata necessaria una assegnazione in bilancio di lire 81.433.803,66 per interessi, più lire 427.400 di premi, più una spesa di lire 48.109.583,75 per estinzione: in totale una assegnazione di lire 129.992.789,41.

Avvenuta la conversione, le assegnazioni necessarie si sono limitate a lire 62.663.010,30 di interessi, a lire 335.600 di premi, ed a lire 38.343.839,79 per estinzione: un totale quindi di lire 101.362.470,09.

La differenza tra le due cifre totali di. . . .	L.	129.992.789,41
e di.	»	101.362.470,09
risulta di.	L.	28.630.319,32

Aggiungendo a questa il beneficio ottenuto dalla conversione delle obbligazioni comuni romane, che fu di

lire 12.121.925,00, si ha un sollievo complessivo per il bilancio 1902-903 di lire 40.752.244,32.

Ma in pari tempo per le dette conversioni fu	
iscritta rendita 5 % per effetto della legge	
8 marzo 1874 per	L. 6.162.369,70
per effetto della legge 2 luglio 1875 »	10.168.230,00
per effetto della legge 22 luglio 1894 fu iscritta	
rendita 4,50 % e per la legge 12 giugno 1902	
rendita 3,50 % per »	10.532.091,29
e ancora per effetto delle stesse leggi con godi-	
menti diversi una rendita 3,50 % per . . . »	3.392.665,62
un totale quindi di	L. 30.255.356,61
per cui dalle	L. 40.752.244,32
di beneficio togliendo le »	30.255.356,61
di aggravio, si avrebbe un miglioramento di. .	L. 10.496.887,71

che rappresenta definitivamente il beneficio ottenuto dal bilancio.

Naturalmente, per ricavare il vero beneficio avuto dal bilancio da queste conversioni bisognerebbe tener conto della differenza che passa tra una rendita perpetua ed una rendita temporanea, ma tale ricerca non avrebbe interesse per il tema che in questo lavoro viene trattato, poichè lo scopo delle conversioni fino al 1902 fu quello unico di sollevare il bilancio dagli oneri derivanti dal rimborso dei debiti redimibili.

Probabilmente se il Governo fino dal 1874 fosse stato più ardito, avrebbe dovuto offrire ai portatori dei debiti redimibili condizioni tali da determinare la conversione in perpetui di tutti i debiti stessi, semplificando così, se

non altro, la amministrazione del debito italiano; il sollievo che avrebbe ottenuto il bilancio sarebbe stato rilevante e sarebbe anche diminuito notevolmente il debito capitale. Ma la illusione accarezzata che il bilancio effettivamente sostenesse l'onere degli ammortamenti, mentre si accresceva ogni anno il debito, ha mantenuto sempre di scarsa efficacia la legge 1874 e quelle successive.

§ 17. *La conversione del 4 1/2 per cento nel dicembre 1903.* — La prima vera conversione, nel significato proprio della parola, fu compiuta nel dicembre 1903 dall'on. Luzzatti, ministro del Tesoro, che, come tutti sanno, aveva in animo di fare, forse nel primo semestre del 1904, la grande conversione del consolidato 5 % lordo in 3 1/2 per cento netto; e intanto nel dicembre 1903 compì quella del 4 1/2 per cento già apparecchiata, però con altri sistemi, dal Ministro suo predecessore.

Il 4 1/2 per cento nel dicembre 1903 rappresentava una rendita di lire 61.028.464,28 ed un capitale nominale di lire 1.356.188.093,11.

Dalla relazione del Ministero presentata alla Camera il 9 dicembre 1903 si ricava che il 4 1/2 era così ripartito:

	Capitale	Rendita
A. Opere pubbliche di beneficenza	L. 624.656.938,89	L. 28.109.562,25
Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma	» 21.888.888,89	» 985.000,00
Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia. »	10.226.933,33	» 460.212,00
Totale	L. 656.772.761,11	L. 29.554.774,25

A questa rendita doveva essere fatto un trattamento di favore, quale risulta dalla legge che più avanti viene riportata.

	Capitale	Rendita
<i>B.</i> Cassa depositi e prestiti (in proprio)	L. 158.141.800,00	L. 7.116.381,00
Cassa depositi e prestiti (servizio debiti redim.). »	10.811.911,11	» 486.536,00
Fondo per il culto . . . »	254.488.888,89	» 11.452.000,00
Fondo di religione e beneficenza di Roma. . . »	13.088.888,89	» 589.000,00
	<hr/>	<hr/>
Totale L.	436.531.488,89	L. 19.643.917,00
	<hr/>	<hr/>

Per questa rendita, essendo essa in proprietà di enti dipendenti dallo Stato, la conversione era obbligatoria.

	Capitale	Rendita
<i>C.</i> Gestioni annesse alla Cassa depositi e prestiti. . . . L.	7.276.600,00	L. 327.447,00
Istituti di emissione . . . »	43.141.266,66	» 1.941.357,00
Altri enti e privati . . . »	212.465.978,45	» 9.560.969,03
	<hr/>	<hr/>
Totale L.	262.883.845,11	L. 11.829.773,03
	<hr/>	<hr/>

Questa rendita avrebbe avuta libera conversione, cioè i possessori potevano optare o per il rimborso alla pari (lire 100 ogni lire 4,50 di rendita) o il cambio in rendita $3\frac{1}{2}$ per ogni 100 lire di capitale.

Sicchè la entità di questa prima operazione tentata dall'Italia si limitava, per quanto riguarda i privati, a poco più di 212 milioni e mezzo di capitale.

La qual cosa nulla toglie alla grande importanza del fatto che l'Italia potesse convertire nel 1903 il suo

4 $\frac{1}{2}$ per cento netto in 3 $\frac{1}{2}$ netto, quando pochi anni prima la sua rendita 4 $\frac{1}{2}$ per cento era ancora sotto la pari, l'aggio si commisurava al 2 $\frac{1}{2}$ per cento e si temeva sulla consistenza del bilancio. Ma di questo si discorrerà in seguito trattando della conversione del 5 $\frac{1}{2}$ per cento.

§ 18. *Legge 18 dicembre 1903, n. 483, che autorizza la conversione del consolidato 4 $\frac{1}{2}$ per cento in 3 $\frac{1}{2}$ per cento.* — Diamo qui il testo della legge che autorizzò questa prima conversione libera del consolidato italiano.

Art. 1. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli della rendita consolidata 4 $\frac{1}{2}$ per cento netto, inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di lire 100, ovvero il cambio di lire 4 $\frac{1}{2}$ di rendita con una rendita 3 $\frac{1}{2}$ netta del consolidato creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, con l'aggiunta di un premio da stabilirsi, in relazione al disposto del seguente art. 12, per ogni 100 lire di capitale nominale convertito.

Alle rendite del consolidato 3 $\frac{1}{2}$ netto, da iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico per effetto del detto cambio, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella predetta legge.

Art. 2. Le rendite del consolidato 4 $\frac{1}{2}$, assegnate con esenzione dell'aumento d'imposta sino al 20 $\frac{1}{2}$ per cento alle pubbliche istituzioni di beneficenza, per effetto dell'art. 2, comma quarto, della legge 22 luglio 1894, n. 339, in rappresentanza delle rendite consolidate 5 e 3 $\frac{1}{2}$ per cento, da esse possedute a quella data, e le rendite dello stesso consolidato da esse acquistate successivamente, e presentate per il tramutamento al nome non oltre il 15 luglio 1903, sono esenti dalla conversione disposta con l'articolo precedente.

Tali rendite continueranno a rimanere iscritte nel Gran Libro sotto la denominazione: *Antiche rendite consolidate nominali 4 $\frac{1}{2}$ netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.*

Le rendite stesse, salvo il caso della fusione di due o più enti intestatari delle medesime o di cessione ad altro ente di identica natura, saranno soggette di pieno diritto alla conversione

pura e semplice in consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento, per effetto di qualsiasi operazione per la quale debbano essere trasferite ad altri intestatari ovvero tramutate al portatore.

Art. 3. Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese alle rendite del consolidato $4\frac{1}{2}$ pertinenti al fondo di beneficenza e religione della città di Roma, in quanto risultino ad esso assegnate in surrogazione di consolidato $5\frac{1}{2}$, per effetto dell'art. 3 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e applicate a scopi di beneficenza, comprese quelle affette al servizio delle pensioni monastiche, il cui capitale, ai termini dell'art. 45 della legge 30 luglio 1896, n. 343, è già acquisito alla beneficenza.

Le stesse disposizioni sono estese alle rendite del consolidato $4\frac{1}{2}$, pertinenti alla Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai.

Art. 4. Le rendite del consolidato $4\frac{1}{2}$ pertinenti alla Cassa depositi e prestiti, le rendite dello stesso consolidato pertinenti al fondo per il culto e al fondo di beneficenza e religione della città di Roma, per quest'ultimo per quanto risultino applicate a scopi di culto od aventi carattere di culto, saranno assoggettate direttamente alla conversione in rendita consolidata $3\frac{1}{2}$ per ogni unità di rendita $4\frac{1}{2}$.

Art. 5. Alla fine di affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da 900 a 1000 lire, di che all'art. 1, comma secondo, della legge 4 giugno 1899, n. 491, il Tesoro dello Stato, a partire dal 1° luglio 1904, corrisponderà annualmente, a semestri posticipati, la somma di un milione di lire all'amministrazione del fondo per il culto.

Quando l'amministrazione del fondo per il culto si trovi in grado di provvedere con i propri mezzi al detto aumento, e nella misura in cui ciò possa avvenire, il contributo a carico dello Stato dovrà, di anno in anno, scemare in proporzione, fino allo sgravio della totale somma di un milione di lire.

Art. 6. Il fondo di beneficenza e religione della città di Roma è esonerato, a partire dall'esercizio 1904-1905, dall'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato l'annualità di lire 85.519,20 per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte, e dall'obbligo di versare al fondo per il culto il contributo di lire 39.400 per spese di amministrazione.

Art. 7. I proprietari delle rendite consolidate $4\frac{1}{2}$ non considerate negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, i quali nel termine di quattro giorni, decorribili dalla data che sarà fissata per decreto reale, non abbiano dichiarato, nei modi stabiliti dal decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio della rendita $4\frac{1}{2}$ netto in $3\frac{1}{2}$ netto.

La data del rimborso e la misura del premio da accordarsi ai portatori che accettino la conversione saranno indicate nel detto decreto reale.

Art. 8. Sui titoli consolidati $4\frac{1}{2}$ per cento, per i quali sia stato chiesto il rimborso, sarà pagato, insieme al capitale corrispondente in lire 100 per $4\frac{1}{2}$ di rendita, l'interesse maturato sulle cedole a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

Ai proprietari dei titoli consolidati $4\frac{1}{2}$ per cento, dai quali, entro i quattro giorni, non sia stata presentata la domanda di rimborso, e sia quindi stato accettato tacitamente il cambio in $3\frac{1}{2}$ netto, saranno rilasciati, non appena disponibili, i titoli corrispondenti del nuovo consolidato.

Frattanto, e dalla data da stabilirsi nel detto decreto reale, insieme al pagamento degli interessi decorsi sui titoli $4\frac{1}{2}$ a tutto il giorno anteriore alla loro rimborsabilità, e al pagamento del premio stabilito nello stesso decreto reale, sarà provveduto, sempre quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, alla stampigliatura in $3\frac{1}{2}$ di tutti i titoli, al nome o al portatore, delle rendite del consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento, per le quali sia stata accettata la conversione.

Dalla data fissata per la rimborsabilità competono ai portatori, che abbiano accettata la conversione, gli interessi $3\frac{1}{2}$ al netto.

Art. 9. Per le persone che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, l'accettazione della conversione in consolidato $3\frac{1}{2}$ delle rendite $4\frac{1}{2}$, o la domanda di rimborso da parte dei rispettivi tutori, curatori e amministratori, saranno considerate come atti di semplice amministrazione, e potranno avere ogni effetto senza autorizzazione speciale e senza alcuna formalità giudiziaria.

Se venga chiesto il rimborso, la somma corrispondente dovrà essere versata direttamente presso la Cassa depositi e prestiti, come deposito volontario, per il regolare reimpiego secondo la procedura normale.

Saranno egualmente considerati come atti di semplice amministrazione, a tutti gli effetti, il ricevimento e la susseguente riunione o alienazione degli assegni frazionali di rendite $3\frac{1}{2}$ per cento, non suscettivi di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, risultanti dalla conversione delle rendite $4\frac{1}{2}$, appartenenti alle persone incapaci, nell'interesse delle quali la conversione sia stata accettata, salvo l'obbligo del reimpiego dell'importo dei premi assegnati e del ricavo della suddetta alienazione.

La donna maritata potrà accettare la conversione o chiedere il rimborso senza autorizzazione del marito.

Art. 10. Riguardo alle rendite $4\frac{1}{2}$ per cento soggette ad usufrutto, l'opzione per il rimborso del capitale dovrà essere fatta di accordo fra il titolare proprietario e l'usufruttuario. Se venga fatta da uno solo di essi, il Tesoro sarà liberato da ogni obbligo versando il capitale stesso, dalla data fissata per il rimborso, presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Se risulti che l'usufrutto sia cessato o che la nuda proprietà siasi consolidata nell'usufruttuario, il titolare proprietario e l'usufruttuario avranno rispettivamente diritto di ritirare il capitale versato, insieme agli interessi dovuti sul medesimo, considerato come deposito volontario.

Art. 11. Tutti gli atti e documenti da prodursi, sia per la conversione, sia per il rimborso delle rendite consolidate $4\frac{1}{2}$ per cento, da convertirsi in virtù della presente legge, ed ogni atto da rilasciarsi dalle amministrazioni dello Stato in relazione a tali operazioni, saranno esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, se occorra, ammessi a registrazione gratuitamente, a condizione che debbano valere esclusivamente agli effetti della legge stessa.

Sarà ammesso il passaggio gratuito del bollo dai titoli $4\frac{1}{2}$ per cento ai nuovi titoli $3\frac{1}{2}$, rilasciati per effetto della conversione, salvo il pagamento suppletivo della tassa, se il presentatore richieda un maggiore numero di questi ultimi.

Art. 12. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad alienare, alle migliori condizioni, rendita consolidata $3\frac{1}{2}$ per cento, nella misura necessaria per i rimborsi eventualmente chiesti per la conversione del consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento, ordinata con la presente legge, salva la facoltà di valersi, a tale scopo, interinalmente, delle disponibilità ordinarie di cassa.

Al pagamento del premio da concedersi ai portatori dei titoli non rimborsati, di che agli articoli 1 e 7 precedenti, e alle altre erogazioni relative alle operazioni finanziarie e amministrative, da compiersi per effetto della presente legge, sarà provveduto con mezzi di tesoreria, nel limite massimo di una lira di spesa per ogni 100 lire di capitale nominale, rimborsato o convertito per effetto di opzione, escluso l'importo delle conversioni obbligatorie.

Per le spese prevedute nel comma precedente sarà inserito apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1903-1904, con la denominazione: « Spesa per la conversione del consolidato $4\frac{1}{2}$ in $3\frac{1}{2}$ », per una somma non superiore a lire 2.628.838.

Art. 13. La Direzione generale del debito pubblico è autorizzata a rilasciare le cartelle al portatore del consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento netto, da emettersi a partire dalla data della presente legge, con le firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della Corte dei conti.

Art. 14. Sui risultati e sulle spese della conversione da operarsi per effetto della presente legge, sarà presentata al Parlamento una particolareggiata relazione.

Art. 15. La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

§ 19. *Regio decreto che disciplina la conversione del consolidato $4\frac{1}{2}$ in consolidato $3\frac{1}{2}$ per cento.* — Il Re sanzionò e promulgò la legge il 21 dicembre 1903 e lo stesso giorno emanò il regio decreto n. 486 che disciplinava la conversione e del quale si dà qui il testo:

Art. 1. I detentori di rendite consolidate $4\frac{1}{2}$ per cento, i quali, ai sensi della legge 21 dicembre 1903, n. 483, intendano di essere

rimborsati del capitale nominale di lire 100 per ogni lire 4 $\frac{1}{2}$ di rendita, debbono farne domanda agli stabilimenti della Banca d'Italia (sedi, succursali ed agenzie) dal giorno 26 dicembre al giorno 29 dicembre 1903 inclusive.

A tal uopo, gli sportelli degli stabilimenti rimarranno aperti al pubblico nei detti quattro giorni dalle ore 10 alle ore 15, con un prolungamento di due ore, cioè sino alle 17, nell'ultimo giorno.

Art. 2. I titoli al portatore e misti dei quali si chiede il rimborso, debbono essere depositati presso gli uffici di cui all'art. 1, contemporaneamente alla presentazione della domanda di rimborso, senza la cedola di scadenza 1° gennaio 1904.

Trattandosi di certificati nominativi, questi debbono essere depositati presso gli stabilimenti esistenti nel capoluogo di provincia, sulla cui sezione di regia tesoreria sono pagabili i relativi interessi.

Art. 3. Le domande debbono essere stese in doppio esemplare su moduli speciali messi a disposizione degli espositori dei titoli dagli stabilimenti della Banca d'Italia.

Le domande per i titoli al portatore debbono essere sottoscritte dai depositanti. Quelle per i titoli nominativi e misti devono essere sottoscritte dagli aventi diritto, le cui firme debbono, su uno dei due esemplari, essere autenticate da un notaio o da un agente di cambio accreditato, ai sensi delle vigenti disposizioni del debito pubblico.

Art. 4. Gli stabilimenti della Banca d'Italia rilasceranno ai depositanti una ricevuta dei titoli depositati.

Art. 5. Gli interessi fino al 1° gennaio 1904, maturati sui titoli ammessi al rimborso, saranno pagati alla loro scadenza:

pei titoli al portatore e misti, su presentazione della cedola al 1° gennaio 1904, staccata dai titoli prima del loro deposito;

pei certificati nominativi, sulla presentazione della ricevuta del titolo rilasciata come all'art. 4.

Art. 6. Il rimborso del capitale nominale delle rendite, chiesto dai portatori che non abbiano accettata la conversione nei modi e nei termini precedentemente indicati, avrà luogo dal 1° gennaio 1904 presso gli stabilimenti della Banca d'Italia.

Siffatto rimborso si effettuerà, per i titoli al portatore, sulla semplice presentazione della ricevuta di deposito opportunamente quietanzata.

I capitali da rimborsare sui certificati nominativi e misti saranno, dal 1° gennaio 1904, versati dagli stabilimenti della Banca d'Italia alla Cassa dei depositi e prestiti per essere corrisposti a chi di ragione, osservate le disposizioni e formalità dovute per le operazioni della specie.

Se il rimborso sarà chiesto su deposito di titoli al portatore o misti, mancanti di cedole a scadenza posteriore al 1° gennaio 1904, l'ammontare delle cedole mancanti sarà detratto dal capitale da rimborsare e verrà depositato nella Cassa dei depositi e prestiti al nome della Direzione generale del debito pubblico, per essere poi corrisposto su presentazione delle cedole.

Art. 7. I titoli al portatore $4\frac{1}{2}$ per cento, pei quali sia stata accettata la conversione, cesseranno di produrre l'interesse del $4\frac{1}{2}$ per cento a partire dal 1° gennaio 1904, e dal giorno successivo saranno, su presentazione, dagli stabilimenti della Banca d'Italia ritirati e annullati in presenza e previa firma dell'esibitore, contro rilascio di una ricevuta, e, poscia, dei corrispondenti titoli $3\frac{1}{2}$ per cento, non appena gli stabilimenti stessi ne abbiano la disponibilità.

All'atto del rilascio del nuovo titolo sarà pagato il premio di centesimi 50 per ogni 100 lire di capitale nominale convertito in $3\frac{1}{2}$.

La cedola di scadenza al 1° gennaio 1904 verrà, per il suo integrale ammontare, pagata nei modi consueti.

La corrispondenza tra le cartelle al portatore del consolidato $4\frac{1}{2}$ con le cartelle ed assegni del consolidato $3\frac{1}{2}$, da darsi in cambio, è determinata dalla seguente tabella.

Consolidato $4,50\%$	Consolidato $3,50\%$
Per ogni cartella da L.	3 un assegno provvisorio da L. 2,33;
» »	6 una cartella da L. 3,50 ed un assegno da L. 1,17;
» »	9 una cartella da L. 7;
» »	18 due cartelle » 7 ciascuna;
» »	45 una cartella » 35;
» »	90 » » 70;
» »	180 » » 140;
» »	450 » » 350;
» »	900 » » 700.

Art. 8. I titoli nominativi e misti da convertirsi saranno presentati agli stabilimenti della Banca d'Italia esistenti nel capoluogo di provincia, in conformità al disposto del precedente art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico provvederà alla spedizione dei nuovi titoli agli stabilimenti della Banca, dai quali verrà corrisposto il premio dovuto nella misura anzidetta, all'atto della consegna dei medesimi.

Ove i titoli al portatore o misti, presentati alla conversione, siano mancanti di cedole a scadenza posteriore al 1° gennaio 1904, dai nuovi titoli verranno staccate le cedole corrispondenti, che l'Amministrazione del debito pubblico custodirà per consegnarle contro rilascio delle cedole mancanti sui titoli convertiti.

Art. 9. Per le frazioni di rendita di importo inferiore al *minimum* inseribile nel Gran Libro, che potranno risultare nelle singole conversioni, verranno rilasciati assegni provvisori di rendita $3\frac{1}{2}$ con godimento al 1° gennaio 1904.

Art. 10. Le iscrizioni al portatore del consolidato $4\frac{1}{2}$, vigenti al 31 dicembre 1903, saranno tutte annullate; ed in corrispondenza dell'ammontare di ciascuna di esse, si emetteranno rendite ed assegni provvisori del $3\frac{1}{2}$, in conformità della tabella di cui al precedente art. 7.

L'Amministrazione del debito pubblico trasmetterà i nuovi titoli, in corrispondenza delle richieste della Direzione generale della Banca d'Italia, direttamente alle sezioni di regia tesoreria provinciale, le quali, col concorso delle rispettive delegazioni del Tesoro, ne eseguiranno la consegna ai coesistenti stabilimenti della Banca, verso ritiro di corrispondente quantità di rendita $4\frac{1}{2}$ per cento.

Le sezioni di regia tesoreria provinciale trasmetteranno all'Amministrazione centrale del debito pubblico i titoli di rendita $4\frac{1}{2}$ per cento ritirati e debitamente annullati.

Art. 11. La trasmissione tanto delle cartelle $4\frac{1}{2}$ per cento raccolte, quanto di quelle $3\frac{1}{2}$ per cento per la conversione, avrà luogo tra le succursali e le agenzie della Banca d'Italia non situate nei capoluogo di provincia e gli stabilimenti nel rispettivo capoluogo, in franchigia postale.

Art. 12. Le rendite nominative del consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento, la cui provenienza dalla conversione obbligatoria disposta dal-

l'art. 2, comma quarto, della legge 22 luglio 1894, n. 339, risulta all'Amministrazione del debito pubblico dai propri atti, rimarranno senza altro iscritte nel consolidato medesimo.

Per le altre, che secondo l'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, debbono pure conservarsi nel consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento, dovrà, ove non bastino gli atti posseduti dall'Amministrazione del debito pubblico, essere dimostrato, con attestazioni delle competenti Prefetture, che gli enti titolari sono istituzioni di pubblica beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e che le rendite non hanno una speciale destinazione a scopi diversi.

Nel caso in cui gli enti titolari fossero di natura mista, potrà, conformemente a quanto si è operato in eseguitamento della legge suindicata, dividersi la rendita, separandone la parte proporzionale da erogarsi in beneficenza, la quale dovrà rimanere iscritta nel $4\frac{1}{2}$, ed assoggettando alla conversione la parte rimanente.

Art. 13. Dalla data del presente decreto, e fino a nuova disposizione, rimane sospesa l'accettazione delle domande di operazioni sul consolidato $4\frac{1}{2}$ per cento.

Art. 14. L'Amministrazione del debito pubblico, nei giorni e con le norme che saranno determinate dal Ministero del Tesoro, renderà conto al Ministero stesso delle conversioni eseguite e delle rendite $3\frac{1}{2}$, che a tale effetto avrà iscritte nel Gran Libro.

Il Ministero anzidetto, prendendo per base tali comunicazioni, promuoverà decreti reali per introdurre nei capitoli del bilancio del Tesoro, riguardanti i consolidati $4\frac{1}{2}$ e $3\frac{1}{2}$ per cento, le occorrenti variazioni in diminuzione e in aumento.

Art. 15. Le operazioni considerate nel presente decreto per la conversione della rendita $4\frac{1}{2}$ in rendita $3\frac{1}{2}$ per cento sono affidate, sotto la propria responsabilità, alla Banca d'Italia, che esercita il servizio di regia tesoreria provinciale e cui furono affidate le operazioni dell'ultimo cambio decennale della rendita $5\frac{1}{2}$.

§ 20. *Effetti della conversione del $4\frac{1}{2}$ per cento.* — La Direzione generale del debito pubblico nel dar conto della situazione al 31 dicembre 1903 dei debiti pubblici dello Stato (*Gazzetta Ufficiale*, 19 gennaio 1904, n. 14) non tiene conto della conversione virtualmente terminata

il 29 dicembre 1903. Il che è spiegabile col fatto che non poteva ancora essere avvenuto il cambio effettivo.

È noto però che furono presentate soltanto poche domande di rimborso per la complessiva rendita di lire 60.483, cioè una frazione affatto trascurabile.

Non è ancora pubblicata la relazione completa sui risultati della conversione rispetto ai diversi gruppi di rendita $4\frac{1}{2}$, quali erano previsti nel disegno di legge e che furono riportati al § 17, ma dalla situazione trimestrale del debito pubblico al 31 marzo 1904 si ricava, che il $4\frac{1}{2}$ per cento ammontava prima della conversione a L. 61.028.464,28 pari al capitale di L. 1.356.188.093,11.

Dopo la conversione, tutto il $4\frac{1}{2}$ per cento rimase naturalmente annullato e per effetto della conversione al 31 marzo 1904 era iscritta nuova rendita $3\frac{1}{2}$ per cento per lire 21.394.922,62 pari al capitale di lire 611.283.503,43. In pari tempo, sotto la denominazione di « Antiche rendite consolidate nominative $4\frac{1}{2}$ netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza », era iscritta al 31 marzo 1904 la rendita di lire 33.520.713,51 pari al capitale nominale di lire 744.904.744,67.

Fra queste partite di rendita $4\frac{1}{2}$ per cento rimaste iscritte sono comprese quelle ancora in corso di accertamento per gli effetti tanto della iscrizione definitiva al nome di Opere pubbliche di beneficenza, quanto della conversione in $3\frac{1}{2}$ per cento.